



“a Chiare lettere”

Mogli e compagne: disuguali anche nella morte

1 – Molti, forse tutti, hanno provato un sentimento di pietà per la vicenda del tenente Lorenzo D’Auria, ferito gravemente in Afghanistan, riportato in Italia e ricoverato in stato di coma irreversibile presso l’ospedale militare del Celio, dove è stato tenuto in vita per mezzo di un respiratore artificiale.

Su sollecitazione di un componente del Governo, stando alle notizie di stampa¹, e con il supporto di un generalizzato favore mediatico, un cappellano ospedaliero ha celebrato il matrimonio del D’Auria con la compagna Francesca, dalla quale, nel corso di una lunga e stabile convivenza, aveva avuto tre figli. La trascrizione del matrimonio “concordatario” nei registri dello stato civile ha consentito di “regolarizzare” la loro situazione dando luogo alla formazione di una “famiglia legittima”, con tutti gli effetti anche di ordine successorio conseguiti alla morte del tenente, sopravvenuta dopo poco.

La vicenda di Stefano Rolla, una delle due vittime civili della strage di Nassiriya del 12 novembre 2003, aveva avuto invece un epilogo diverso, benché anch’egli avesse avuto una lunga e stabile convivenza con la sua compagna Adelina Parrillo. La di lui morte fuori dal territorio nazionale aveva costituito un ostacolo insormontabile a che le fossero indirizzate le consuete manifestazioni di concreta sollecitudine e di solidale partecipazione ad opera delle autorità civili ed ecclesiastiche: ad essa, anzi, non era stata risparmiata l’amarezza, per meglio dire l’umiliazione, di non potere prendere ufficialmente parte ai funerali di stato (riservati alle mogli dei caduti) ed alle successive commemorazioni.

Per Adelina Parrillo, partecipe di una famiglia “di fatto”, non ci sono state le attenzioni e le provvidenze concesse in simili frangenti dallo Stato alle mogli degli scomparsi, partecipi di famiglie legittime. Le compagne, tra l’altro, non hanno diritto ad avere e (forse) non avranno mai la pensione di reversibilità che spetta alle vedove. Per esse si può solo aprire la strada, lunga e costosa, di un contenzioso giudiziario: possono confidare che eventuali ragioni “risarcitorie” siano accolte in applicazione di un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il

¹ Come si può leggere in *Quotidiano Net* (http://qn.quotidiano.net/2007/09/38935-agente_sismi_punto_morta_sposa).



convivente "more uxorio" della vittima - alla luce delle timide aperture legislative al progressivo riconoscimento di una dimensione di "giuridicità" a realtà sociali stabili e consolidate ma diverse dall'istituzione "matrimonio" - può pretendere il risarcimento del danno, patrimoniale e non, direttamente patito in conseguenza della lesione subita dal proprio partner, quando possa dimostrare che il rapporto di convivenza con la vittima era - per durata, solidità e continuità - in tutto assimilabile a un rapporto di coniugio. Ma dovranno assolvere il non agevole onere di provare non solo l'esistenza, ma anche "la portata dell'equilibrio affettivo - patrimoniale instaurato" con i conviventi².

L'uguaglianza delle previe condizioni di fatto (di coloro alle quali è stato consentito di divenire "mogli/vedove" e di coloro che invece sono dovute rimanere "compagne/vedove") si è vanificata dinanzi alla diversità di situazione giuridica: giuristi, politici ben pensanti, fautori della unicità e della primazia della famiglia fondata sul matrimonio se ne possono fare così una tranquillizzante ragione, argomentando sulla ineliminabile differenza tra fatto storico e (qualificazione apprestata dal diritto che, sola, lo rende) fatto giuridico. Soltanto in una poesia, per di più di un attore comico, la morte "è *na livella*", che appiana e supera ogni differenza di status.

Il rigore del diritto (*dura lex, sed lex*) lo rende impermeabile, talvolta ostile, agli interessi umani che pure è chiamato a tutelare; la regola di civiltà giuridica che vuole il diritto costituito a quest'ultimo fine (*hominum causa omne ius constitutum est*) appare talvolta un inutile brocardo, un latinetto bugiardo.

2 - La voce isolata ed autorevole di Leopoldo Elia si è levata a segnalare l'anomalia di quel matrimonio concordatario da cui si sono prese le

² Cfr. Cass., sez. III, 29 aprile 2005, n. 8976. In particolare, dovrà "essere dimostrata l'esistenza e la durata di una comunanza di vita e di affetti, con vicendevole assistenza materiale e morale, non essendo a tal fine sufficiente la prova di una relazione amorosa, per quanto possa essere caratterizzata da serietà di impegno e regolarità di frequentazione nel tempo, perché soltanto l'assimilabilità della convivenza di fatto a quella stabilità richiesta dal legislatore per i coniugi può legittimare la richiesta di analoga tutela giuridica di fronte ai terzi": così Tribunale Milano, 28 ottobre 2006, n. 8705, in *Guida al diritto*, 2007, p. 1068.

In altro contesto, il giudice della legittimità, ha precisato che "per convivenza prematrimoniale deve intendersi quella caratterizzata da un grado di stabilità e da comportamenti dei conviventi corrispondenti, in una effettiva comunione di vita, all'esercizio di diritti e doveri connotato da reciprocità e corresponsività" (Cass., sez. I, 18 agosto 2006, n. 18199).



mosse, definito “un intervento *extra ordinem*”³; un intervento, si può aggiungere, che ha provocato una forzatura del sistema pattizio tale da superare ogni soglia di compatibilità.

Con grande sensibilità Elia ha posto due problemi, uno proprio della società ecclesiale l’altro della società civile: si è chiesto “perché si deve caricare sopra un sacerdote il peso di una decisione tanto singolare”, ed ancora “cosa accade per chi non può tornare in Italia perché è morto a Nassiriya”.

Altre domande possono ancora porsi: cosa accade al convivente di chi, pur trovandosi in Italia in stato di coma, non sia credente e debba seguire obbligatoriamente la strada del matrimonio avanti all’ufficiale di stato civile? O di chi, appartenendo ad una confessione religiosa ancora oggi disciplinata dalla legge “sui culti ammessi” del 1929, debba seguire l’analogia strada del matrimonio celebrato davanti al suo ministro di culto, del tutto identico nei presupposti e nella disciplina al matrimonio civile? O di chi, cattolico, si imbatte in un parroco o in un cappellano che richiedi di celebrare “un anomalo matrimonio concordatario con tutti gli effetti civili conseguenti”⁴ risponda come don Abbondio che “il coraggio uno non se lo può dare”⁵?

Perché di coraggio ne occorre al celebrante, e ne occorre non poco.

Coraggio davanti alla Chiesa, per la quale il matrimonio si fonda sul consenso delle parti, che è atto della volontà “*qui nulla humana potestate suppleri valet*”⁶. Per il diritto canonico, infatti, “un consenso valido presuppone la capacità di intendere e di volere delle parti che lo esprimono”⁷, e nessuno potrà mettere in dubbio che nel caso di specie deve parlarsi di un consenso più che invalido inesistente: il consenso matrimoniale deve essere un “atto del quale l’uomo è *dominus*”, e dunque non può “dirsi esistente là dove sia mancato del tutto l’apporto della facoltà intellettuale o quella della facoltà volitiva. In casi del genere non vi è alcuna difficoltà a dichiarare inesistente il consenso perché non

³ Sui legga di L. ELIA, *Introduzione ai problemi della laicità*, in apertura del Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (Napoli, 26 – 27 ottobre 2007), il cui testo può leggersi in www.associazioneeitalianadeicostituzionalisti.it., p. 8.

⁴ Cfr. L. ELIA, *Introduzione*, cit. p. 8.

⁵ A. MANZONI, *I promessi sposi*, cap. XXV.

⁶ Il Can. 1057, § 1, c.j.c. recita: “*Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri valet*”; e, per il § 2 “*consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipinut ad constituendum matrimonium*”.

⁷ Per tutti, si veda F. FINOCCHIARO, *Il matrimonio nel diritto canonico. Profili sostanziali e processuali*, il Mulino. Bologna, 1989, p. 75.



procede *ex voluntate deliberata*⁸. Né vi è spazio per dare rilievo a presunte volontà altrimenti desumibili: il principio della insostituibilità del consenso (in qualunque circostanza e ad opera di qualunque autorità terrena) è, infatti, "un principio posto dal diritto naturale, e perciò tradizionale e irrinunciabile dal diritto canonico"⁹

Ma occorre anche avere coraggio davanti allo Stato. In casi del genere, infatti, alla luce degli aspetti fattuali, non si può dubitare che si verta nell'ipotesi di inesistenza del matrimonio, categoria che ricorre quando manchi del tutto «"quella realtà fenomenica che costituisce la base naturalistica della fattispecie" e che nel matrimonio è ravvisabile in assenza dei requisiti minimi essenziali, costituiti dal fatto che due persone di sesso diverso abbiano manifestato la volontà matrimoniale davanti ad un ufficiale celebrante»¹⁰. Di conseguenza, la celebrazione di un matrimonio siffatto - che trapassi dalla sfera puramente religiosa (della quale lo Stato deve disinteressarsi) e sia destinato a conseguire efficacia nella sfera "civile" - non solo comporta, come nel caso di specie, la nullità assoluta della eventuale trascrizione¹¹ per la totale mancanza dell'atto volontario di iniziativa del procedimento di trascrizione in capo ad uno degli sposi "canonici", ma può assumere rilevanza penalistica. Ne sa qualcosa il cappellano dell'ospedale di Reggio Calabria che, di recente, per una analoga celebrazione *in articulo mortis*¹² ha subito la condanna per concorso in falso materiale ed

⁸ Per tutti, si veda **O. FUMAGALLI CARULLI**, voce *Matrimonio canonico*, in *Capacità generale*, in *Enc. Dir.*, vol. XXV, Giuffrè, Milano, 1975, p. 901.

⁹ Così ancora **F. FINOCCHIARO**, *Il matrimonio*, cit. p. 69.

¹⁰ Cfr. Cass., sez. I, 9 giugno 2000, n. 7877 che richiama nel testo la sentenza della stessa Corte n. 1808 del 1976.

¹¹ Si veda, per tutti, **L. DE LUCA**, *La trascrizione del matrimonio canonico: disciplina sostanziale*, nel volume a cura di E. Vitali e G. Casuscelli, *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 257 ss., per il quale "per potersi dare luogo alla trascrizione ... occorre che le parti godano di quella capacità che l'ordinamento italiano richiede per la valida celebrazione del matrimonio civile" (p. 260).

¹² Come si legge nella sentenza Trib. pen. Reggio Calabria, 19 gennaio 2006 (in *Juris Data, Sentenze di merito*), "era stato celebrato un matrimonio in articulo mortis tra D. A. e C. C. J., ricoverata presso il reparto di rianimazione degli Ospedali Riuniti di RC. Ad officiare il rito sarebbe stato il cappellano dell'ospedale, tale N. E., ed a presenziare, quali testimoni, alla celebrazione del matrimonio i due odierni prevenuti D. U. B., fratello di D. A., e tale D. S. P.. L'atto di matrimonio veniva formalmente trasmesso al Comune di RC e regolarmente trascritto nei registri di stato civile. Seguivano le pubblicazioni per dieci giorni consecutivi mediante affissione all'Albo Comunale.

A distanza di pochissimi giorni dalla celebrazione del sacramento in questione, ossia il 26 agosto successivo, la C. C. J. decedeva nel reparto ospedaliero ove ormai dal 14 agosto era ricoverata".



ideologico in atto pubblico, avendo attestato la prestazione del consenso matrimoniale (e l'autonoma volontà degli effetti civili) da parte di un soggetto che versava in stato di coma, con conseguente annullamento della trascrizione nei registri dello stato civile, quale conseguenza dell'accertamento giudiziale della falsità dell'atto di matrimonio¹³.

3 - La carità, che certo ha animato il cappellano nel celebrare quell'anomalo matrimonio, è dunque divenuta la giustizia del caso concreto, prevalendo, con il tacito consenso di tutti, su un principio di diritto naturale che pure rientra tra quelli che la Chiesa dichiara "non negoziabili".

In questi casi - come in molti altri in cui per vie traverse, oscure si pervenga tuttavia a soluzioni utili ed eque nella sostanza - non appare sensato sottolineare la violazione della norma positiva, per quanto manifesta, al fine di esigere nel caso concreto la restaurazione formale dell'ordine violato.

Appare doveroso, però, riconoscere il senso profondo di questa apparente ingiustizia del caso singolo, e richiedere che la soluzione di tutti i casi simili non sia lasciata né al "coraggio" di un sacerdote né al caso che governa la vita e la morte. Lo si deve richiedere quante che siano le persone interessate, poche o molte, un'esigua minoranza (rispetto alla popolazione complessiva del nostro Paese) o un numero cospicuo (rispetto alle coppie di nuova formazione) che (nella prospettiva della Chiesa, la quale non riconosce al matrimonio civile tra i battezzati la dignità di "vero" matrimonio) diviene addirittura maggioritario in alcune regioni d'Italia.

La politica, in un paese per il quale gli attributi di "democratico" e di "laico" abbiano un qualche senso, non può non prendere atto di tre circostanze concomitanti: le coppie di fatto sono in continuo aumento; i matrimoni sono in costante diminuzione; sono sempre più numerose le coppie di fatto che scelgono di avere dei figli. Il mondo giovanile (il futuro di ogni paese) non è animato da una propensione generalizzata verso lo status matrimoniale, quale che ne sia il vincolo, religioso o civile, da cui prenda origine: e così aumentano con progressione costante le unioni familiari di fatto, sia di prima formazione sia ricostituite dopo una previa esperienza matrimoniale di uno o di

¹³ Si legge, infatti, nel dispositivo della sentenza di condanna: "Visto l'art. 537 c.p.p. - Dichiaro la nullità dell'atto di celebrazione di matrimonio, del 21 agosto 2001, tra D. A. e C. C. J. nonché la nullità della trascrizione di tale atto nei registri dell'ufficio di Stato civile del Comune di RC. - Ordina la cancellazione della trascrizione dell'atto di matrimonio predetto dai registri dell'ufficio di Stato civile del Comune di RC.



ambidue i partner¹⁴. Provvedere per il futuro impegna ad esaminare i dati degli ultimi anni (relativi alle fasce più giovani) e non quelli complessivi (relativi all'intera popolazione e ad anni in cui il fenomeno era del tutto irrilevante), che non forniscono alla politica una utile e veritiera rappresentazione della realtà.

Il "bene del Paese"¹⁵ richiede una pronta ed adeguata tutela di quanti compongono e comporranno le famiglie di fatto, ed in particolari di quei componenti che ne sono i soggetti deboli: una tutela rispettosa delle differenze, commisurata ai bisogni, non impedita dall'esercizio di un "potere ecclesiastico di veto" che talvolta si manifesta in forme prossime all'indebita ingerenza (nell'autonomia dei fedeli nell'impegno politico, riconosciuta dai documenti conciliari, e) nella sovranità dello Stato¹⁶. Lo richiede in ispecie quando l'approssimarsi della morte di un

¹⁴ Cfr. **SISTEMA STATISTICO NAZIONALE, ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**, *Indagine multiscopo annuale sulle famiglie, "Aspetti della vita quotidiana"*, Anno 2006. Nel testo di **S. ORSINI** si legge (p. 13): "Le famiglie costituite da libere unioni, cioè unioni non sancite da un matrimonio, sono pari al 4,3 per cento delle coppie (637 mila) mentre le famiglie "ricostituite", cioè formatesi dopo lo scioglimento di una precedente unione coniugale di almeno uno dei due partner, sono il 5,3 per cento (775 mila) di cui 465 mila coniugate e 310 mila non coniugate".

Nella pubblicazione *Il matrimonio in Italia: un'istituzione in mutamento, Anni 2004-2005*, diffusa sempre dall'Istituto Nazionale di Statistica il 12 febbraio 2007, si afferma (p. 1): "Sulla base dei dati rilevati presso gli uffici di Stato civile dei Comuni italiani, nel 2005 sono stati celebrati poco più di 250mila matrimoni. Un numero in continua diminuzione dal 1972, anno in cui si sono registrate poco meno di 419mila nozze, ad eccezione di un lieve recupero nei primi anni '90 (...). Questo fenomeno va interpretato nel quadro più generale delle trasformazioni dei comportamenti familiari. Sono infatti sempre più numerose le coppie, ormai oltre 500mila, che scelgono di formare una famiglia al di fuori del vincolo del matrimonio".

Secondo le indagini condotte dall'Istat sulle famiglie, "il fenomeno è in rapida espansione (solo 10 anni fa erano meno della metà), anche se in Italia le libere unioni non sono ancora così frequenti come in altri paesi europei. Emerge inoltre che accanto alle convivenze prematrimoniali cresce l'accettazione sociale della convivenza come modalità di formazione della famiglia alternativa al matrimonio".

I matrimoni civili, poi, sono oggetto di "una scelta sempre più diffusa": infatti (p. 4) "uno dei tratti più evidenti del mutamento in atto nell'istituzione matrimoniale è senz'altro il notevole e rapido aumento dei matrimoni celebrati con rito civile. I dati più recenti mostrano che oltre un matrimonio su tre è celebrato davanti al sindaco: il 32,4% di tutti i matrimoni, solo 10 anni fa l'incidenza dei matrimoni civili non arrivava al 20%. Il restante 67,6 è costituito dai matrimoni religiosi".

¹⁵ Per il "bene del Paese" la Chiesa si è impegnata a collaborare con lo Stato (art. 1 dell'Accordo del 1984).

¹⁶ Come ha evidenziato **L. ELIA**, *Introduzione*, cit., p. 8, «gli interventi protettivi per i componenti delle coppie di fatto non comportano per nulla quella "composizione do assoluti", forse in componibili, di cui hanno parlato il vescovo Paglia e Giuliano Amato, soprattutto a proposito di bioetica e di eutanasia. Ma dove sono qui i principi



giovane ufficiale induce anche la Chiesa a consentire in silenzio che un cappellano infranga pubblicamente il rigore della legge in nome della carità e della misericordia verso la sua compagna, per consentirle di divenire al cospetto della legge moglie/vedova. Allo Stato, tuttavia, non è consentito fare ricorso alla *“tolerantia”*, alla *“dissimulatio”*, all’esercizio di poteri non conformati da regole generali, ma discrezionali ed incontrollati, tanto più quando gli interventi straordinari per una *“compagna”* possano apparire come un ingiustificato privilegio agli occhi delle donne escluse.

Con la trasparenza del metodo democratico e con l’autorità della sua legge, lo Stato deve provvedere a determinare le condizioni in presenza delle quali sarà possibile eliminare gli ostacoli alla piena uguaglianza davanti alla morte, senza distinzione di religione, di mogli e compagne.

g. c.

e i valori non negoziabili? Perché da parte della CEI non si è proporzionata la reazione ai DICO misurandola su quella della Chiesa francese ai PACS”».